

CIRCOLARE N° 14 DEL 21 - 6 - 2013

Oggetto: bozza del Decreto Legge “del fare”

Il Consiglio dei Ministri ha liberato la bozza del Decreto legge la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è ancora stata effettuata, non è quindi possibile stabilire la data di entrata in vigore. Tuttavia alcune disposizioni sono assai rilevanti, nel seguito ne forniamo un rapido sunto con l'avvertenza che in sede di pubblicazione potrebbero esserci delle differenze. Altre modifiche potrebbero venir apportate in sede di conversione.

Articolo 1, comma 1: relativo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 662/96.

Detto fondo ha lo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese ed è ora utilizzabile fino a copertura dell'80% delle operazioni di anticipazione del credito senza cessione verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni nonché alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

Articolo 2, comma 1: finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

Viene previsto che le piccole e medie imprese possano accedere fino al 31-12-2016 a finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica. I finanziamenti in esame debbono rispettare le seguenti caratteristiche:

durata massima di 5 anni dalla data della stipula
importo massimo finanziabile di 2 milioni di Euro per ogni impresa
possibilità di frazionare il finanziamento su più iniziative
possibilità di finanziare fino al 100% dei costi ammissibili

Con apposito decreto dovranno essere stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti, la misura massima del contributo in conto interessi a carico dello Stato nonché le attività di controllo.

Articolo 3: vengono finanziati gli interventi di cui all'art. 43 del decreto legge 112/2008 per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi ammissibili.

Articolo 11: viene prorogato alle annualità 2014 e 2015 il credito d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico

Articolo 22: diffusione del domicilio digitale

Viene prevista la possibilità per ogni cittadino di richiedere l'istituzione di una casella di posta elettronica certificata da istituire quale proprio domicilio digitale.

Articolo 21: viene ridotta la tassa annuale per le seguenti unità da diporto:

fino a 14 metri non è dovuta alcuna tassa
con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri la tassa passa da 1740 a 870 Euro
con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri la tassa passa da 2600 a 1300 Euro

Articolo 29: reca alcune semplificazioni in materia edilizia con particolare riferimento alla formazione del silenzio assenso, alle autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), al certificato di agibilità,

Articolo 30: documento unico di valutazione dei rischi

Nel caso più imprese siano presenti nel medesimo cantiere, il committente dovrà redigere un unico DVR che indichi le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze; nei settori a basso rischio infortunistico (da determinare con apposito decreto) sarà sufficiente la nomina di un incaricato che sovrintenda alle operazioni di coordinamento tra le varie imprese.

Articolo 31: semplificazioni in materia di DURC

Le modifiche apportate alla normativa del DURC sono le seguenti:

- innanzitutto viene allungata la validità del documento da 90 a 180 giorni
- secondariamente viene prevista la possibilità di utilizzare il medesimo DURC anche per più di una delle fasi in cui il contratto di appalto si sviluppa
- si può indicare il consulente del lavoro come uno dei soggetti deputati a ricevere a mezzo PEC l'eventuale invito da parte degli Enti preposti al rilascio del documento (Inps, Inail, Casse Edili) al fine di regolarizzare entro 15 giorni l'eventuale irregolare posizione dell'azienda,
- infine viene stabilito che tutti i soggetti, pubblici e non, tenuti ad applicare il Codice dei contratti pubblici debbono acquisire d'ufficio il DURC.

Articolo 32: zone a burocrazia zero

Il decreto legge 5/2012, all'articolo 12, prevede la possibilità di stipulare convenzioni per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi in ambiti determinati. Le convenzioni possono essere sottoscritte da parte delle Regioni, Camere di Commercio, Comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese, organizzazioni e associazioni di categoria. La legge in esame dispone che le convenzioni sopra dette possano essere stipulate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore e le allarga a tutto il territorio nazionale.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge i soggetti che partecipano alle convenzioni devono pubblicare sul proprio sito i casi in cui le autorizzazioni sono sostituite da una semplice comunicazione dell'interessato.

Articolo 47: parziale abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti

La tormentata normativa sulla responsabilità solidale viene in parte abolita. Non esiste più alcuna solidarietà tributaria tra committente appaltatore e subappaltatore ma limitatamente all'IVA. Resta la solidarietà per le ritenute fiscali e previdenziali.

Articolo 48: viene abrogato il modello 770 mensile previsto dall'art. 44 bis, comma 1 del D.L. 269/2003

Articolo 49: disposizioni per la riscossione tramite ruolo.

Viene modificato l'art. 19 del DPR 602/73 sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento. In particolare viene ora prevista la decadenza dalla rateizzazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (prima bastava aver saltato due rate consecutive).

Vengono apportate numerose altre modifiche, le principali sono:

- l'art. 52 relativo al procedimento di vendita dei beni pignorati
- l'art. 53 relativo al pignoramento ed alla cancellazione della trascrizione
- l'art. 62 relativo ai beni pignorabili prevede ora che, anche se il debitore è una società, i beni possono essere pignorati nel limite di un quinto. Sempre nell'art. 62 viene ora previsto che la custodia debba sempre essere affidata al debitore medesimo, che il primo incanto non possa essere fissato prima di 300 giorni dal pignoramento e che debba essere fissato nei successivi 60 giorni. Trascorsi inutilmente 360 giorni dalla data del pignoramento, senza che sia stata decisa la fissazione del primo incanto, il pignoramento stesso diventa inefficace.
- l'art. 76 sull'espropriazione immobiliare prevede ora che non si possa espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore se questo vi ha la residenza anagrafica. L'impossibilità di esproprio non vale per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9
- per gli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di cui sopra l'esproprio può avvenire soltanto se il credito è superiore a Euro 50.000 (secondo un'altra bozza del decreto tale importo sarebbe di 120.000 euro) e se sono trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione di ipoteca senza che il debito sia stato estinto
- la rateizzazione degli importi fino a 50.000 euro deve essere concessa fino a 120 rate mensili dietro semplice richiesta motivata che attesta la temporanea situazione di difficoltà senza che possa essere richiesta dall'Esattore alcuna dimostrazione relativamente allo stato di necessità (prima il limite era di 20.000 euro). L'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro. Perdurante la rateizzazione l'Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca ed il contribuente non sarà più considerato inadempiente e potrà quindi partecipare alle gare di affidamento di lavori, forniture e servizi.
- per la rateizzazione degli importi superiori a 50.000 euro il debitore dovrà dimostrare lo stato di temporanea difficoltà

Articolo 50: viene ulteriormente prorogato al 31-12-2013 il termine per l'affidamento delle procedure di riscossione delle entrate tributarie dei Comuni ad Equitalia

Articolo 72: conciliazione giudiziale

Viene previsto che il giudice debba formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa e che il rifiuto non motivato costituisca comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Articolo 77: vengono apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo

Articolo 79: mediazione civile e commerciale

La mediazione obbligatoria, già dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, viene ora reintrodotta limitatamente alle controversie in materia di:

condominio
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi bancari e finanziari

Tra le materia per le quali non è obbligatorio il tentativo di conciliazione la più rilevante è quella relativa al contenzioso provocato dalla circolazione di auto e barche.

La procedura da seguire è:

prima di adire l'autorità giudiziaria le parti debbono rivolgersi ad un ente di conciliazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (sono quasi 1000)

la durata del tentativo di conciliazione non potrà eccedere i tre mesi (prima era di quattro mesi)

il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile

* * * * *

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento